



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ordinanza n° 15

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli-Venezia Giulia.

Il Direttore del Servizio fitosanitario centrale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all’attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l’art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l’effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

VISTO l’articolo 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l’adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell’organismo nocivo dalla zona interessata nonché l’elaborazione del Piano d’azione ai fini dell’eradicazione o del contenimento dell’organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

VISTA la scheda di sorveglianza fitosanitaria per *Aleurocanthus spiniferus* dell’EFSA e il Documento Tecnico Ufficiale n. 41 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 27 luglio 2023, recante “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus*”;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dr. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l’incarico di Direttore dell’Ufficio dirigenziale non

MASAF - DISR V - Prot. Uscita N.0317551 del 01/07/2026



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

generale DISR V — Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

VISTA la Direttiva Dipartimentale del 20 febbraio 2026, n. 85510 registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026 n.133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026 registrata all'UCB in data 4 marzo 2026 n. 155, i con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

VISTO il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

VISTA la comunicazione del 10 aprile 2026 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il Piano d'Azione per l'eradicazione e il contrasto dell'*Aleurocanthus spiniferus*, ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

CONSIDERATO il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.lgs. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

RITENUTO necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

PRESO ATTO delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo dell'*Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 14-15 aprile 2026;

RITENUTO necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR V

d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione dell'*Aleurocanthus spiniferus*, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

DISPONE

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente ordinanza è approvato il “Piano d'Azione per la gestione dell'emergenza *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli -Venezia Giulia” di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Aleurocanthus spiniferus* nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE



BRUNO
CAIO
FARAGLIA
MASAF
30.06.2026
17:19:45
GMT+02:00

MASAF - DISR V - Prot. Uscita N.0317551 del 01/07/2026

Piano d'Azione per la gestione dell'emergenza *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli Venezia Giulia



Premessa.

1. Contesto normativo di riferimento.....	pag.3
2. Tassonomia e biologia.....	pag.4
3. Potenziale diffusione.....	pag.6
4. Piante ospiti	pag.6
5. Delimitazione delle aree del focolaio.....	pag.6
6. Indagini e monitoraggio.....	pag.7

Indagini nell'area INDENNE

Controllo alle importazioni

Monitoraggio nell'area DELIMITATA

Analisi dei campioni

7. Misure fitosanitarie	pag.9
--------------------------------------	--------------

Misure da applicare alla ZONA INFESTATA

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

Lotta Biologica

8. Ritrovamento da parte di esterni al Servizio Fitosanitario Regionale ...	pag.11
9. Piano di formazione	pag.11
10. Campagna informativa	pag.11
11. Valutazione e revisione del Piano	pag.12

Allegato I - Elenco piante ospiti

Premessa

Il presente Piano d'Azione definisce le azioni finalizzate all'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in applicazione dell'articolo 31 del D.Lgs 19 del 02.02.2021. L'insetto è stato ufficialmente rinvenuto dal Servizio Fitosanitario Regionale il 23 giugno 2025, in giardini privati nell'area urbana del comune di Cormons (GO). Al rinvenimento ha fatto seguito la delimitazione dell'area interessata e l'adozione immediata di misure fitosanitarie urgenti, necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo e a tentarne l'eradicazione. Il presente documento fornisce informazioni relative ad *Aleurocanthus spiniferus*, alla sua diffusione in Regione, alle procedure di monitoraggio del territorio e ai controlli ufficiali per rilevarne la presenza, alle misure fitosanitarie mirate alla sua eradicazione, nonché alle necessarie azioni di informazione e divulgazione. Le procedure sono state definite in conformità a quanto disposto dagli articoli 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18 e 22 del Regolamento (UE) 2016/2031 nonché all'art. 31 del D.Lgs 19/2021.

Il Piano d'Azione è elaborato tenendo in considerazione che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs 19/2021, il Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha tempestivamente adottato le misure fitosanitarie, urgenti e necessarie, volte a mitigare il rischio di diffusione e ha iniziato le attività di eradicazione nell'ambito di un contesto normativo articolato.

1. Contesto normativo

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,

90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario n. 133 del 20 febbraio 2026 - Definizione delle aree delimitate;

- Standard IPPC-FAO ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;

- Standard IPPC-FAO ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;

- Standard IPPC-FAO ISPM 6: Guidelines for surveillance;

- Standard IPPC-FAO ISPM 9: Guidelines for pest eradication programmes;

- Standard EPPO PM 9/10 (1): Generic elements for contingency plans;

- Standard EPPO PM 7/007 (2): *Aleurocanthus citripertus*, *Aleurocanthus spiniferus* and *Aleurocanthus woglumi*;

- EFSA Pest Survey Card: *Aleurocanthus spiniferus*;

- Documento Tecnico Ufficiale n. 41 del Servizio Fitosanitario Nazionale - SCHEDA TECNICA PER INDAGINI SULL'ORGANISMO NOCIVO: *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance, 1903)

2. Tassonomia e biologia

Nome scientifico: *Aleurocanthus spiniferus*

Nome comune: Aleurodide spinoso

Ordine e famiglia: Hemiptera, Aleyrodidae

Gli adulti di *Aleurocanthus spiniferus* sono insetti alati in entrambi i sessi, le femmine (lunghe 1,7 mm) sono più grandi dei maschi (1,35 mm). Le ali sono di colore grigio scuro dopo la muta; successivamente sviluppano spesso una lucentezza grigio-blu metallizzata. Le uova (dimensione 0,2 mm) leggermente allungate sono deposte a spirale e fissate nella pagina

inferiore delle foglie con un breve pedicello. Inizialmente giallastre, diventano più scure avvicinandosi alla schiusa. Il primo dei 4 stadi di sviluppo ha sei zampe, scure e allungate (0,3 x 0,15 mm) e con 2 filamenti spinosi lunghi e diversi filamenti spinosi più corti e irradianti. Tutti gli stadi immaturi successivi sono sessili e possiedono numerose spine dorsali scure. Le neanidi del IV stadio di sviluppo hanno colore nero e numerose spine dorsali circondate da una frangia bianca di secrezione cerosa (Figura 1).



Figura 1 Pupari di *A. spiniferus* (foto EPPO)

L'identificazione viene effettuata in laboratorio.

Nelle zone di origine *A. spiniferus* è una specie di notevole polifagia, in Italia ha mostrato inizialmente una spiccata preferenza per gli agrumi sia coltivati che ornamentali, e per altre piante ornamentali. Su piante coltivate, le infestazioni risultano più contenute e spesso vengono controllate dai normali interventi di difesa fitosanitaria. Sulle piante attaccate si sviluppano colonie dense di stadi immaturi che producono abbondante melata zuccherina che ricopre le foglie e il resto della pianta e su cui si sviluppano funghi che portano alla formazione di fumaggini, che riducono la respirazione e la fotosintesi, portando in casi estremi al disseccamento delle parti fortemente infestate.

Gli adulti di volano se disturbati ma non sono dei buoni volatori per cui la loro diffusione e dispersione attiva avviene a corto raggio. Nella fascia climatica tropicale di origine tutti gli stadi di *A. spiniferus* possono essere trovati durante l'intero anno solare, tranne nei periodi più freddi. A seconda delle condizioni climatiche, il ciclo biologico per completarsi impiega generalmente 2-4 mesi e possono sovrapporsi da tre a sei generazioni. Lo svernamento avviene preferibilmente su piante che non perdono le foglie come agrumi, edere e ornamentali

sempreverdi. Gli stadi svernanti sono per lo più le neanidi di III età o le pupe. Le temperature più favorevoli al loro sviluppo rientrano in un range tra 20 e 34°C con optimum a 25,6°C e umidità relativa del 70-80%. Si tratta di condizioni climatiche compatibili con le caratteristiche del Friuli Venezia Giulia. La specie teme le temperature inferiori al congelamento e gli estremi al di sopra di 40°C.

3. Potenziale diffusione

Il Friuli Venezia Giulia presenta un areale climaticamente adatto allo sviluppo di *Aleurocanthus spiniferus*. Si ritiene quindi che, a parte le aree a quote più elevate, il rischio di diffusione sia presente in gran parte del territorio regionale coinvolgendo diversi ambienti di interesse agrario, urbano, ornamentale, naturale e forestale.

4. Piante ospiti

A. spiniferus ha molte piante ospiti, un esaustivo elenco viene riportato in Allegato 1. Tra le specie ospiti principali presenti in Friuli Venezia Giulia si segnalano *Hedera sp.*, *Rosa sp.*, *Pyracantha sp.*, *Citrus sp.*, *Parthenocissus sp.*

5. Delimitazione delle aree del focolaio

Il presente Piano d'Azione trova applicazione nelle aree delimitate della Regione Friuli Venezia Giulia.

La delimitazione delle aree è effettuata sulla base dei risultati delle indagini visive e dei trappolaggi eseguiti al fine di identificare e circoscrivere la zona infestata.

La zona cuscinetto si estende per un raggio di 2 km attorno alla zona infestata. Tale distanza è in linea con quanto stabilito dal reg. (UE) 2022/1927 per le aree delimitate in contenimento (Figura 2).

In Tabella 1 è riportato il numero di indagini effettuate nella zona indenne della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1. Indagini svolte in zona indenne negli anni 2024 e 2025

Indagine	Anno 2024	Anno 2025
Ispezioni visive	740	695
Trappole	208	264
Campioni	0	4

In figura 2 sono riportate le aree delimitate presenti in Regione alla data di adozione del presente documento. Tale delimitazione potrà essere ridefinita in base a nuove acquisizioni

tecniche o scientifiche e alle attività di indagine qualora dovessero emergere nuovi rinvenimenti non configurabili come occasionali incursioni.

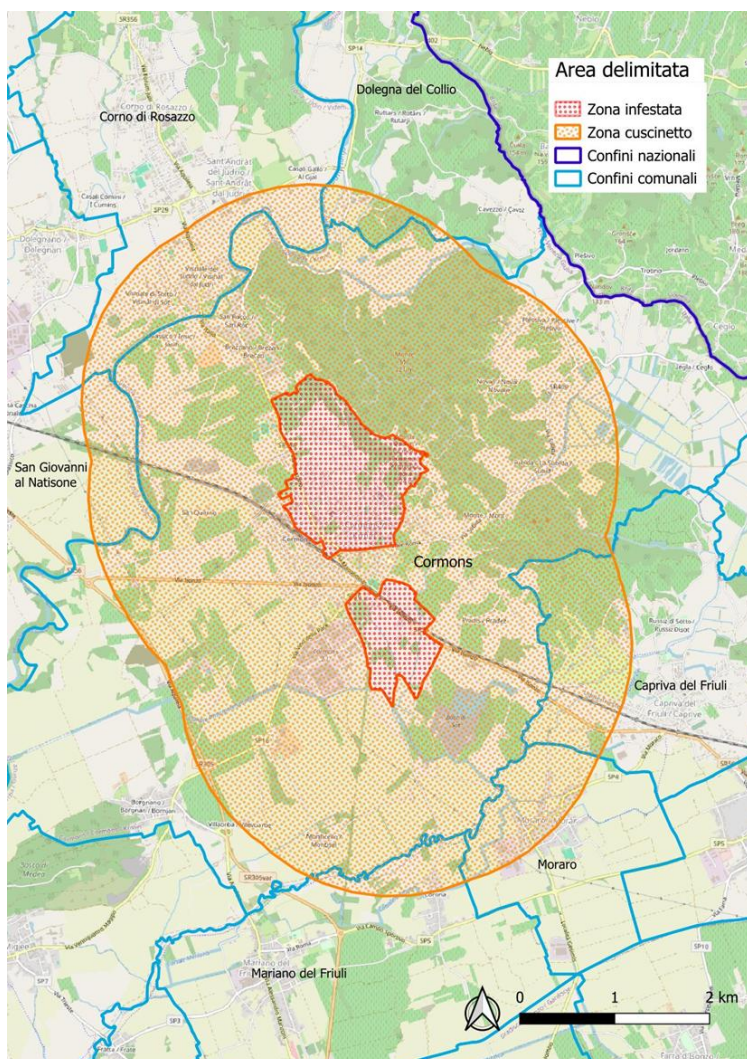


Figura 2 Area delimitata

6. Indagini e monitoraggio

Le indagini si svolgono soprattutto in giardini privati, parchi pubblici, aree urbane ed extraurbane, aree agricole e vivai.

Indagini nell'AREA INDENNE

Sulla base del rischio fitosanitario le indagini al di fuori delle aree delimitate sono effettuate mediante esami visivi per rilevare la presenza degli insetti avvalendosi anche dell'installazione di trappole cromotropiche.

Le indagini saranno condotte sulla falsariga degli anni passati, in quanto hanno permesso l'individuazione precoce di un focolaio. A titolo esemplificativo in Tabella 2 sono riportate le attività svolte nell'anno 2025.

Tabella 2. Attività di indagine svolte nei principali siti di interesse in area indenne nel 2025.

Indagine	Nome sito	Numero
Trappolaggio	1.2 Frutteto/vigneto	22
	1.3 Vivai	180
	2.1 Giardini privati	1
	2.2 Siti pubblici	57
	2.5.2 Centri per il giardinaggio	4
Ispezioni visive	1.2 Frutteto/vigneto	170
	1.3 Vivai	86
	1.4 Foresta	19
	2.1 Giardini privati	165
	2.2 Siti pubblici	200
	2.3 Aree e parchi naturali protetti	4
	2.4 Piantе spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione	41
	2.5.6 Aereoporti, porti, strade, ferrovie	5
	3.1 Serra	3

Controllo alle importazioni

Presso i punti di entrata del Friuli Venezia Giulia (porto di Trieste) sono effettuati controlli per le piante da impianto delle specie ospiti secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/2031 e dal Reg. (UE) 2019/2072.

Indagini nell'AREA DELIMITATA

Nella zona cuscinetto, le indagini vengono condotte prestando particolare attenzione ai siti elencati in Tabella 3:

Tabella 3. Elenco siti che verranno indagati

1.2 Frutteto/vigneto
1.3 Vivai
1.4 Foresta
2.1 Giardini privati
2.2 Siti pubblici
2.3 Aree e parchi naturali protetti
2.4 Piantе spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione
2.5.13 Altro - siti di compostaggio

2.5.2 Centri per il giardinaggio
2.5.4 Zone umide
2.5.6 Aeroporti, porti, strade, ferrovie

Verranno eseguite almeno le seguenti attività basate sul rischio:

- a) 150 esami visivi effettuati sulla pagina inferiore delle foglie per rilevare l'organismo nocivo specificato o i suoi sintomi;
- b) installazione di 60 trappole cromotropiche;
- c) campionamenti e prove in caso di piante che mostrino sintomi dell'organismo nocivo specificato o di sospetta presenza dello stesso.

Analisi dei campioni

Eventuali campioni vengono analizzati tramite analisi morfologiche e molecolari presso il laboratorio accreditato dell'ERSA.

7. Misure fitosanitarie

Per l'intera regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono emanate le seguenti misure:

- a. isolare tempestivamente le piante ospiti che mostrano sintomi di infestazione da *A. spiniferus*;
- b. divieto di spostamento delle piante infestate dai siti dove sono state isolate, salvo diverse disposizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- c. divieto di rimuovere le trappole installate dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale.

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

In zona cuscinetto si applicano le seguenti misure fitosanitarie:

- a. effettuare ispezioni frequenti sulle piante ospiti (Allegato I) che si trovano sotto la propria custodia
- b. per gli operatori professionali, documentare le ispezioni condotte in autocontrollo attraverso registrazioni specifiche. Se del caso, per gli operatori professionali, installare trappole cromotropiche per un monitoraggio accurato.

Misure da applicare alla ZONA INFESTATA

In zona infestata si adottano le seguenti misure:

- a. divieto di raccogliere e trasportare al di fuori delle zone infestate piante e prodotti vegetali con presenza dell'organismo nocivo;
- b. realizzare potature mirate per eliminare le parti di piante interessate da infestazioni di *Aleurocanthus spiniferus*;
- c. taglio delle piante ospiti irrimediabilmente colpite;
- d. l'esecuzione di trattamenti fitosanitari mirati con l'impiego di formulati autorizzati negli specifici contesti di applicazione, nel rispetto delle indicazioni in etichetta e nel rispetto del PAN, tabella consultabile al link:
(<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/Aleurocanthus-spiniferus-Aleurodide-spinoso.html>);
- e. la distruzione e lo smaltimento dei materiali vegetali infestati in modo da escludere qualsiasi ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, tramite:
 1. trasporto del materiale potenzialmente infestato in mezzi chiusi che non consentano la diffusione dell'organismo nocivo, con destino presso impianto di compostaggio al chiuso, oppure;
 2. solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altri contenitori trasparenti di raccolta) che deve permanere per almeno 2 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata
- f. divieto dello spostamento di piante ospiti specificate e loro parti in uscita dalla zona infestata, salvo, per gli operatori professionali, il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato VIII, punto 17.1, lettere b) et c), del regolamento (UE) 2019/2072, di cui si riporta estratto (Tabella 4):

Tabella 4 Requisiti del Reg. (UE) 2019/2072, allegato VIII, punto 17.1, lettere b) et c)

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill.,	Dichiarazione ufficiale che le piante: b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire

<i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis</i> L. e <i>Wisteria</i> Nutt., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.
--	---

L'attuazione delle misure fitosanitarie deve essere a cura e a spese dei proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni su cui si trovano le piante infestate.

Eventuali ulteriori misure specifiche saranno definite dal Servizio Fitosanitario Regionale caso per caso.

Lotta Biologica

Al fine di verificare la possibilità di un contenimento naturale dell'insetto, sarà valutato l'impiego di antagonisti naturali.

8. Ritrovamento da parte di esterni al Servizio Fitosanitario Regionale

In caso di ritrovamento dell'organismo nocivo al di fuori della Zona Infestata, è fatto obbligo a chiunque di segnalarlo tramite i canali ufficiali di ERSA all'indirizzo:

segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it

9. Piano di formazione

La formazione al personale del Servizio Fitosanitario e del Corpo Forestale Regionale attualmente coinvolto nelle attività di indagine sul territorio era stata effettuata negli anni passati nell'ambito di periodici corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale regionale. Ulteriori corsi sono previsti per aggiornare e approfondire le tematiche legate all'emergenza fitosanitaria in atto e per la formazione di eventuale personale aggiuntivo.

Verranno organizzati incontri di formazione per i tecnici professionali del settore in ambito pubblico e privato.

10. Campagna informativa

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla presenza e alle conseguenze di una espansione del focolaio di *Aleurocanthus spiniferus* si utilizzeranno diversi canali per raggiungere il più alto numero di persone possibile con una particolare attenzione alla popolazione e agli operatori professionali dell'area delimitata. Rispetto all'intero territorio regionale si prevedono le seguenti attività:

1. Aggiornamento del sito web dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia - Servizio Fitosanitario, con tutto il materiale informativo, normativo e una scheda tecnica <https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/Aleurocanthus-spiniferus-Aleurodide-spinoso.htm> ;
2. Post su canali social con informazioni riguardanti *Aleurocanthus spiniferus*;
3. Incontri ed interventi informativi presso istituti scolastici della regione;
4. Produzione di materiale informativo stampato da distribuire;
5. Incontri con gli operatori professionali e cittadini residenti nei comuni in cui ricade l'area delimitata.

11. Valutazione e revisione del Piano

Il presente documento verrà aggiornato ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più adatto all'evoluzione della situazione di emergenza. Sono pertanto previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive. Il Piano d'Azione è comunicato immediatamente dal Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia agli operatori professionali interessati dalle misure dirette all'eradicazione.

Allegato 1 - Elenco piante ospiti

Piante specificate all'articolo 2 punto (2) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927

<i>Citrus</i> L. e loro ibridi
<i>Fortunella Swingle</i> e loro ibridi
<i>Poncirus Raf.</i> e loro ibridi
<i>Ceratonia siliqua</i> L.
<i>Cercis siliquastrum</i> L.
<i>Clematis vitalba</i> L.
<i>Cotoneaster Medik.</i>
<i>Crataegus</i> L.
<i>Cydonia oblonga</i> L.
<i>Diospyros kaki</i> L.
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
<i>Ficus carica</i> L.
<i>Hedera</i> L.
<i>Magnolia</i> L.
<i>Malus</i> Mill.
<i>Melia</i> L.
<i>Mespilus germanica</i> L.
<i>Myrtus communis</i> L.
<i>Parthenocissus Planch.</i>
<i>Photinia Lindley.</i>
<i>Prunus cerasus</i> L.
<i>Prunus laurocerasus</i> L.
<i>Psidium guajava</i> L.
<i>Punica granatum</i> L.
<i>Pyracantha M. Roem.</i>
<i>Pyrus</i> L.
<i>Rosa</i> L.
<i>Vitis</i> L.
<i>Wisteria</i> Nutt.